

Scrittura privata n.

**CONCESSIONE/COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI SITI
AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DENOMINATO
"RESIDENZA ORCHIDEA" DI PROPRIETA' COMUNALE**

L'anno _____ nel giorno _____ del mese di _____, presso la sala
consiliare del Comune di Costigliole Saluzzo sito in Via Vittorio Veneto n.
59, tra i Sigg.ri:

1) **MOI Giuseppe**, nato a _____ il _____ (C.F. _____),
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico è
autorizzato a stipulare contratti per conto del Comune di Costigliole
Saluzzo – Via Vittorio Veneto n. 59 (C.F. 00426640041) denominato
"comodatario";

2) **GARRO Osvaldo Domenico**, nato a _____ il _____ (C.F. _____)
) residente in _____, nella sua qualità di
Presidente pro-tempore dell'Associazione A.V.IS. – Sezione di
Costigliole Saluzzo (C.F. _____) denominato "comodante",
iscritto al Registro Regionale del Volontariato al 04.11.1993;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Costigliole Saluzzo concede in concessione/comodato d'uso
gratuito all'Associazione A.V.IS. – sezione di Costigliole Saluzzo, come
sopra rappresentata, che accetta, i locali siti al piano terra dell'immobile
denominato "Residenza Orchidea" in Via Villafalletto identificato al Fg. 8
mapp. 351 di circa 65 mq., per l'effettuazione dei prelievi di sangue, delle
visite per il conferimento dell'idoneità al prelievo e per lo svolgimento

dell'attività associativa.

Art. 2 – Durata

La durata del contratto avrà decorrenza dalla data di scadenza del precedente contratto n. 275 ed avrà durata di anni nove (9). L'eventuale proroga o rinnovo saranno concordati tra le parti almeno tre mesi prima della naturale scadenza del presente atto. Le parti convengono che il comodante possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al comodatario mediante raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 3 – Uso temporaneo del comodatario

Il comodante, consapevole di quanto espresso dalla Giunta Comunale nella delibera n. 43 del 28.04.2015 e n. _____ del _____, s'impegna sin d'ora a concedere in uso temporaneo i locali al comodatario qualora quest'ultimo ne manifesti in forma scritta la necessità motivata.

Art. 4 – Cessione del contratto

Non si potrà cedere a terzi in tutto o in parte l'uso dei locali senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto.

Art. 5 – Manutenzione dell'immobile

E' a carico del concessionario/comodante la manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere le funzionalità dell'immobile. Alla scadenza del contratto il comodante/concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato di manutenzione e conservazione, fatto salvo il normale stato d'uso, senza alcun onere di qualsiasi genere per il comodatario/concedente.

Sono a carico dell'Associazione A.V.IS. – Sezione di Costigliole Saluzzo

l'assicurazione contro i rischi di responsabilità verso terzi e rischio incendio.

Si stabilisce sin d'ora che nulla sarà richiesto al comodatario/concedente per la manutenzione ordinaria delle strutture installate sull'immobile oggetto di locazione.

Non è ammessa alcuna modifica ai locali concessi in comodato previa acquisizione dell'autorizzazione del Comune.

Art. 6– Clausole fiscali e registrazione contratto

Il presente atto è esente da bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017, essendo AVIS un soggetto del terzo settore.

Art. 7 – Domicili contrattuali

Il comodatario: Comune di Costigliole Saluzzo - Via Vittorio Veneto n. 59 – 12024 Costigliole Saluzzo

Il comodante: Associazione A.V.IS. – Sezione di Costigliole Saluzzo c/o _____ - Via Villafalletto n. 1 – 12024 Costigliole Saluzzo

Art. 8 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Tribunale di Cuneo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione/comodato d'uso si richiamano le vigenti disposizioni di legge.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE